

(N. 664)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1984

Costituzione di una società per azioni tra l'Enel e l'ENEA
per l'esercizio del reattore nucleare Cirene

ONOREVOLI SENATORI. — Con deliberazione del 22 febbraio 1983 il Comitato interministeriale per la programmazione economica — nel fissare le direttive per la realizzazione dei progetti Pec e Cirene — ha stabilito (punto 2) che, in considerazione del significato di strumento di ricerca, sviluppo e promozione industriale rivestito dall'iniziativa relativa alla realizzazione dell'impianto nucleare Cirene, l'Enel e l'ENEA dovessero procedere alla costituzione di una società, aperta alla partecipazione dell'industria sistemista, per la gestione dell'impianto.

Non essendo l'Enel e l'ENEA legittimati in base alle norme vigenti a promuovere la costituzione di società operative ed a partecipare alle stesse, il disegno di legge autorizza i due enti a costituire la società prevista dalla richiamata deliberazione del CIPE.

L'articolo unico del disegno di legge prevede altresì il controllo, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sull'atto costitutivo della società e sulle eventuali modificazioni di esso e impone alla società di cedere all'Enel, in base ad apposita convenzione, l'energia elettrica prodotta dall'impianto da esso gestito.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Allo scopo di favorire l'impiego del reattore nucleare Cirene per la produzione di energia elettrica e per attività sperimentali dimostrative di tecnologie sviluppate in Italia, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) sono autorizzati a costituire una società per azioni per l'esercizio dell'impianto e per l'espletamento delle attività strumentali rispetto all'esercizio stesso.

Dopo il completamento della costruzione e prima dell'avviamento dell'impianto, la titolarità del nulla osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sarà trasferita alla società di cui al primo comma, alla quale saranno direttamente rilasciati la licenza di esercizio ed ogni ulteriore atto autorizzativo previsto dalle leggi vigenti.

Successivamente al completamento della costruzione dell'impianto ed alle prove di collaudo l'Enel e l'ENEA possono consentire ad imprese appartenenti al settore dell'industria sistemista di partecipare alla società di cui al primo comma in misura non superiore al 20 per cento del capitale sociale.

Alla costituzione della società di cui al primo comma si provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'atto costitutivo della società, che deve prevedere, tra l'altro, la partecipazione di un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato nel collegio dei sindaci, e le eventuali modifiche devono essere preventivamente approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro del tesoro.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto deve essere ceduta all'Enel, sulla base di apposita convenzione da stipulare in conformità alle direttive del CIPE.